



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 75/C.D.T. 6 DEL 17 SETTEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ERRATA CORRIGE

A causa di un refuso tipografico, qui di seguito si ripubblica nella sua interezza la decisione relativa al procedimento 32/B

Procedimento n° 32/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MILANESE ETTORE (Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Sciacca)

Società A.S.D. SCIACCA

La Procura Federale con nota 8807/789 pf12-13/AM/ma del 28 giugno 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Milanese Ettore, Presidente all'epoca dei fatti dell' ASD Sciacca, **a**) per la violazione degli artt.1 comma 1 e 7 comma 1 e 2 C.G.S. per avere posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il

Comunicato Ufficiale 75 Commissione Disciplinare Territoriale 06 del 17 settembre 2013

risultato della gara Sciacca/Canicattì del 17/03/2013, del campionato Regionale di promozione – Girone A, stagione sportiva 2012-2013, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della società A.S.D. Calcio Canicattì dallo stesso contattati all'interno dello spogliatoio riservato alla squadra ospite nell'imminenza dell'inizio della predetta gara, i quali, di contro, hanno prontamente informato la propria società; **b)** della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 22 comma 8 del C.G.S. per essersi introdotto nello spogliatoio riservato alla società A.S.D. Calcio Canicattì, nell'imminenza dell'inizio della gara, ancorché sottoposto a sanzione disciplinare comminata dagli organi di giustizia sportiva; **c)** della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.21 comma 3 delle NOIF e dell'art.35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere ricoperto contemporaneamente presso l'A.S.D. Sciacca, nella stagione sportiva 2012-2013, sia il ruolo di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della stessa società sia quello di allenatore della prima squadra partecipante al campionato regionale di Promozione nonché la Società A.S.D. Sciacca per responsabilità diretta ai sensi dell' art.4 comma 1 del C.G.S.

All'udienza del 10.09.2013 sono comparsi il Sig. Milanese Ettore e l'Avv. Giovanni Vassallo difensore del suddetto Milanese e dell'A.S.D. Sciacca, giuste procure rilasciate in calce alla memoria difensiva tempestivamente depositata in atti.

Il Sig. Milanese Ettore, preliminarmente all'apertura del dibattimento, ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., come da ordinanza che segue:

Ordinanza 1:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento il Sig. Milanese Ettore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di anni tre e mesi quattro di inibizione ridotta ad anni due e mesi tre di inibizione ex art.23 C.G.S., ulteriormente ridotta ad anni uno e mesi sei di inibizione ex art.24 C.G.S.;*
- *rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- *Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *Visto l'art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Milanese Ettore la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Ordinanza 2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento la A.S.D. Sciacca, in persona del suo Procuratore speciale Avv. Giovanni Vassallo, giusta procura speciale rilasciata*

in calce alla memoria pervenuta in data 04/09/2013, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di punti cinque di penalizzazione e € 4.000,00 di ammenda, ridotta a punti tre di penalizzazione ed € 2.700,00 di ammenda ex art.23 C.G.S., ulteriormente ridotta a punti due di penalizzazione ed € 1.800,00 di ammenda ex art.24 C.G.S.;

- rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- Visto l'art.23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- Visto l'art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Siacca la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

La Commissione Disciplinare Territoriale

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Milanese Ettore, Presidente della A.S.D. Siacca al momento della commissione dei fatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., la inibizione per anni uno e mesi sei, da scontarsi in continuazione alla squalifica in corso; alla società A.S.D. Siacca, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione, ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera b) e g), di punti due di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva e l'ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Procura Federale ed al Presidente Federale (ex art.41 comma 11 C.G.S.).

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli art.35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Pietro Consagra, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 17 settembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 1/A

Appello A.D. Pol. Sinagra Calcio (Me) avverso squalifica fino al 10.10.2013 calciatore Giordano Giuseppe – Gara Coppa Italia Promozione Santangiolese/Sinagra del 01/09/2013 – C.U. n.53 del 04/09/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.D. Pol. Sinagra Calcio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società, pur ammettendo il comportamento del proprio tesserato, ne dà una versione riduttiva, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi e comunque non a tempo, così da consentire al proprio atleta di prendere parte alle gare di campionato.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto riportato nell'atto di impugnazione non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Infatti, come è noto, il rapporto del direttore di gara, ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei calciatori in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che l'arbitro, al 37' del 2° tempo, ha espulso il calciatore Giordano Giuseppe, della società ricorrente, perché colpiva con una testata un avversario sul volto procurandogli una piccola ferita sul labbro superiore.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare accoglimento in quanto, pur risultando grave il comportamento posto in essere dal calciatore, la sanzione deve essere, comunque, determinata in termini più equi, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto appello ridetermina fino al 30/09/2013 la squalifica a carico del calciatore Giordano Giuseppe.

Per l'effetto dispone non addebitarsi alla società A.D. Pol. Sinagra Calcio la tassa reclamo, non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Pietro Consagra, rappresentante A.I.A., e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 17 settembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n.64/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. MILAZZO LUIGI, calciatore già tesserato per la società A.S.D. AITRAS Calcio, posizione di svincolato dal 17.12.2012;
- 2) Sig. CASCINO MICHELE, già tesserato per l'A.S.D. Aitras Calcio, attualmente tesserato per la Società A.S.D. Ravanusa dall'11.12.2012;
- 3) Sig. ROMANO PAOLO dirigente della Soc. A.S.D. Ravanusa;
- 4) Sig. VITOBELLO LUCA calciatore dell'A.S.D. Aitras Calcio;
- 5) Sig. BENTIVEGNA FRANCESCO, Arbitro della Sezione A.I.A. di Agrigento,
- 6) La Società A.S.D. AITRAS Calcio
- 7) La Società A.S.D. RAVANUSA

La Procura Federale con nota 560/615 pf12-13 MS/vdb del 30 luglio 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale a) il sig. Milazzo Luigi ed il sig. Cascino Michele per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere, al termine della gara Ravanusa – Nuova Villaseta, disputata il 22/12/2012, prima gridato dall'esterno dell'impianto sportivo frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro Francesco Bentivegna, mentre

questi era nello spogliatoio, e per avere poi bloccato l'autovettura guidata dallo stesso arbitro mentre usciva dall'impianto sportivo e si stava immettendo sulla pubblica via, affrontandolo con numerose frasi volgari ed offensive ed in particolare, mentre il calciatore Luigi Milazzo apriva lo sportello lato guida dell'automezzo, continuando a profferire ulteriori frasi dello stesso tenore, il calciatore Michele Cascino sferrava un violento pugno all'arbitro stesso, colpendolo sulla mascella e procurandogli un forte trauma, giudicato guaribile in complessivi giorni 15;

b) il sig. Paolo Romano, dirigente della società A.S.D. Ravanusa per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 3, del C.G.S. per avere rilasciato dichiarazioni in parte non veritiere, sostenendo di non avere mai conosciuto il calciatore Michele Cascino che invece risultava tesserato presso la società di sua appartenenza e per non avere ottemperato all'obbligo di presentarsi innanzi ai collaboratori della Procura Federale per essere nuovamente ascoltato, benché convocato due volte, senza fornire giustificazione in merito;

c) il Sig. Vitobello Luca, calciatore della società A.S.D. Aitras Calcio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 3, del C.G.S., per non avere ottemperato all'obbligo di presentarsi innanzi ai collaboratori della Procura Federale per essere ascoltato, benché convocato tre volte, fornendo giustificazioni della sua indisponibilità soltanto in occasione della prima convocazione;

d) il sig. Bentivegna Francesco, arbitro della sezione A.I.A. di Agrigento, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 30 comma 4, dello Statuto Federale, per avere sporto la querela presso il commissariato di P.S. di Sciacca a carico dei tesserati Luigi Milazzo, Michele Cascino e Luca Vitobello, omettendo di chiedere alla F.I.G.C. l'autorizzazione in deroga alla clausola compromissoria;

e) la A.S.D. Aitras Calcio per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai suoi calciatori Luigi Milazzo, Michele Cascino e Luca Vitobello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del C.G.S.;

f) la A.S.D. Ravanusa per rispondere a titolo oggettivo delle violazioni ascritte al suo dirigente Paolo Romano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

All'udienza dibattimentale le parti, benché regolarmente convocate, non sono comparse né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive o documenti, fatta eccezione per l'A.E. sig. Bentivegna Francesco il quale preliminarmente all'apertura del dibattimento ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. come da ordinanza che segue:

Ordinanza

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Francesco Bentivegna ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.;*
- *individuata la pena base nella sanzione di mesi sei di sospensione, diminuita ai sensi dell'art.23 C.G.S. a mesi quattro di sospensione e ulteriormente diminuita a mesi tre di sospensione ai sensi dell'art.24 C.G.S.;*
- *considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*
- *visto l'art.23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1 comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta indicandone la specie e la misura;*

- visto l'art.24 C.G.S. che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendo l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Francesco Bentivegna la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del dibattimento.

La Procura Federale, con riferimento alla posizione delle altre parti deferite, ha insistito nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi sette di squalifica, da scontarsi in prosecuzione a precedente sanzione, a carico di Milazzo Luigi;
- squalifica fino al 31/12/2014 a carico di Cascino Michele;
- mesi quattro di inibizione a carico di Romano Paolo;
- squalifica di tre giornate di gara a carico di Vitobello Luca;
- ammenda di € 250,00 a carico di A.S.D. Aitras Calcio ;
- ammenda di € 300,00 a carico di A.S.D. Ravanusa.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

Visto il deferimento e letti gli atti e i documenti ad esso allegati, rileva che i fatti così come addebitati ai deferiti risultano ampiamente provati.

In particolare sia dalla lettura del supplemento del referto a firma dell'arbitro Francesco Bentivegna, che dall'esame delle dichiarazioni rese da questi in sede di indagini, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che al termine della gara Ravanusa/Nuova Villaseta disputatasi in data 22/12/2012 a Ravanusa, mentre il predetto stava per lasciare l'impianto sportivo, la sua autovettura veniva bloccata da circa cinque/sei persone che gli impedivano di proseguire la marcia, nel contempo profferendogli insulti e minacce. Tra queste persone l'arbitro, senza ombra di dubbio, ha riconosciuto i sigg. Milazzo e Cascino, già a lui noti in quanto lo avevano aggredito nel corso della gara Calamonaci/Aitras Calcio valevole per il campionato di terza categoria e disputatasi in data 25/03/2012. In ragione della qualcosa costoro avevano subito delle lunghe squalifiche.

In particolare il Milazzo apriva lo sportello lato guida dell'autovettura condotta dal Bentivegna, reiterando le minacce nei suoi confronti. Nello stesso frangente il Cascino, approfittando del fatto che lo sportello era aperto, sferrava un violento pugno nei confronti dell'arbitro, colpendolo alla mandibola, costringendo il Bentivegna a ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso di Ribera che gli riscontrava una lesione traumatica alla mandibola giudicata guaribile in complessivi quindici giorni (vedi certificati medici agli atti).

Le superiori circostanze di fatto trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese dal dirigente Romano il quale ha riferito di avere notato che l'autovettura dell'arbitro, appena uscita dall'impianto sportivo, veniva bloccata da persone a lui ignote. Tale ultima circostanza, cioè che le persone che ebbero a bloccare l'arbitro per poi aggredirlo erano a lui totalmente sconosciute, è stata parzialmente smentita dagli accertamenti documentali della Procura Federale che hanno provato che il Cascino, già tesserato per l'Aitras Calcio, era tesserato per la A.S.D. Ravanusa dall'11/12/2012.

Il Romano, peraltro, riconvocato dalla Procura Federale per ben due volte per rendere chiarimenti in merito a quanto sopra, ha ommesso di presentarsi senza addurre alcuna giustificazione.

Stesso comportamento omissivo risulta essere stato posto in essere dal calciatore Vitobello Luca, tesserato per la A.S.D. Aitras Calcio, che convocato per ben tre volte dalla Procura Federale al fine di riferire in ordine ad alcune circostanze riferite dall'arbitro, non si è presentato giustificando la sua assenza solo alla prima convocazione.

Va altresì aggiunto, in relazione alla posizione del sig. Cascino, che lo stesso non ha fatto pervenire copia delle carte di imbarco comprovanti la sua assenza da Ravanusa il 22/12/2012, perché in vacanza a Milano. Non appare sufficiente a tal fine la produzione del "piano di viaggio" Easyjet acquisito agli atti del procedimento.

Accertati i fatti e le relative responsabilità a carico dei calciatori e del dirigente deferiti, consegue la responsabilità oggettiva delle rispettive società di appartenenza.

Ai deferiti vanno applicate le sanzioni così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica le seguenti sanzioni:

1) A carico del sig. Luigi Milazzo, in relazione alla reiterazione ed alla premeditazione del comportamento posto in essere in danno dell'arbitro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 lettera f), squalifica per anni uno e mesi sei da scontarsi in continuazione alla squalifica in corso;

2) A carico del sig. Cascino Michele, in relazione alla reiterazione e alla premeditazione del comportamento violento posto in essere in danno dell'arbitro, ai sensi e per gli effetti dell'art 19 comma 1 lettera h) C.G.S., squalifica per anni cinque;

3) A carico del sig. Paolo Romano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 lettera h), inibizione per mesi tre;

4) A carico del sig. Luca Vitobello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 lettera f), squalifica per tre giornate di gara;

5) A carico della A.S.D. Aitras Calcio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 lettera c), € 250,00 di ammenda con diffida;

6) A carico della A.S.D. Ravanusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 lettera b), € 400,00 di ammenda;

7) A carico del sig. Francesco Bentivegna, A.E. della sezione A.I.A. di Agrigento, sospensione per mesi tre.

La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla A.I.A. ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 97/B

Deferimento della Procura Federale a carico di:

A.P.D. Rinascitanetina 2008

Sig.ra Giuseppina Maiolino

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 675/104pf12-13 GR/mg del 06 agosto 2013, il presidente della società A.P.D. Rinascitanetina 2008 sig.ra Giuseppina Maiolino, per avere violato l'art. 32 comma III del Regolamento della L.N.D. in relazione alle disposizioni emanate dal Comitato Regionale Sicilia con C.U. N° 487/sgs n° 128 del 16/07/2012. Con il medesimo provvedimento è stata deferita la A.P.D. Rinascitanetina 2008, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta, né sono comparse in sede di udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 500,00 a carico della A.P.D. Rinascitanetina 2008;
- inibizione di mesi due a carico della sig.ra Maiolino Giuseppina.

Ciò premesso va rilevato che i motivi di deferimento risultano essere documentalmente provati, avendo la A.P.D. Rinascitanetina 2008 organizzato il 2° Torneo dell'Infiorata 2012, tra il 18 e il 20 maggio 2012, autorizzato come da richiesta dalla F.I.G.C. solo per le categorie Esordienti e Pulcini, consentendo tuttavia la partecipazione non autorizzata di compagini delle categorie giovanissimi e allievi.

Tale comportamento integra gli estremi delle contestate violazioni, ascrivibili per immedesimazione organica alla sig.ra Giuseppina Maiolino nella sua qualità di Presidente pro tempore della società organizzatrice ed a quest'ultima per responsabilità diretta.

Le sanzioni richieste vanno contenute nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Inibizione per mesi 1 (uno) a carico della sig.ra Giuseppina Maiolino;
- Ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.P.D. Rinascitanetina 2008.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.98/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Amico Calogero Camillo (Vice Delegato Delegazione prov.le Caltanissetta)

La Procura Federale con nota 673/924 pf12-13 GR/mg del 6 agosto 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Amico Calogero Camillo, Vice Delegato della Delegazione provinciale di Caltanissetta all'epoca dei fatti per essere entrato, benchè non autorizzato, durante l'intervallo della gara Atletico Caltanissetta – Accademia Empedocline del 17/2/2013 (prima categoria), negli spogliatoi, profferendo frasi ingiuriose e commenti tecnici nei confronti dell'arbitro, commenti poi ripetuti anche in tribuna al padre dell'arbitro, integrando così la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. e dei principi di probità, lealtà e correttezza dell'ordinamento sportivo ivi contenuti.

All'udienza del 17/09/2013 è comparso il sig. Amico Calogero Camillo il quale preliminarmente all'apertura del dibattimento ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. come da ordinanza che segue:

Ordinanza

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Amico Calogero Camillo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.;*
- *individuata la pena base nella sanzione di mesi nove di inibizione, diminuita ai sensi dell'art.23 C.G.S. a mesi sei di inibizione, ulteriormente diminuita a mesi tre di inibizione ai sensi dell'art.24 C.G.S.;*
- *considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*
- *visto l'art.23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1 comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta indicandone la specie e la misura;*
- *visto l'art.24 C.G.S. che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo giudicante può ridurre*

ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendo l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Amico Calogero Camillo la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del dibattimento.

Poiché dall'esame degli atti risulta accertato che l'arbitro, in occasione della direzione della gara in questione, si è fatto accompagnare dal proprio padre, presente peraltro sugli spalti e anch'esso associato all'A.I.A.;

Considerato che quanto accertato potrebbe determinare una violazione alle normative interne all'A.I.A. da parte di entrambi i soggetti, per la qualcosa si deve disporre la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

Dispone applicarsi a carico del Sig. Amico Calogero Camillo la inibizione di mesi tre ai sensi dell'art. 19 punto 1 lett. h) C.G.S.

Dispone trasmettersi copia degli atti e del presente provvedimento alla Procura Arbitrale per quanto di competenza.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n.99/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. DE DOMENICO MASSIMO (Dirigente della Soc. Pol. D. Riviera dello Stretto)

Sig. DE DOMENICO ALESSANDRO (Dirigente della Soc. Pol. D. Riviera dello Stretto)

La Società POL. D. RIVIERA DELLO STRETTO (ora Riviera Messina Nord)

La Procura Federale con nota 726/202 pf 12-13 GR/mg del 8 agosto 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sig.ri 1) De Domenico Massimo dirigente della Pol. D. Riviera dello Stretto (oggi Riviera Messina Nord) per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. combinato con il disposto di cui all'art.3 comma 1 C.G.S. per avere rivolto una frase irrispettosa ed offensiva all'Arbitro effettivo della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto sig. Fabio Pirrotta nel bar della Stazione di Servizio Aci S. Antonio sull'autostrada CT-ME la sera del 09/09/2012; 2) De Domenico Alessandro, dirigente della Pol. D. Riviera dello Stretto (oggi Riviera Messina Nord), per rispondere a) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. combinato con il disposto di cui all'art.3 comma 1 C.G.S. per avere rivolto frasi offensive ed avere avuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'Arbitro effettivo della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto sig. Fabio Pirrotta nel bar della Stazione di Servizio Aci S. Antonio sull'autostrada CT-ME la sera del 09/09/2012; b) della violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 3 del C.G.S. per non avere risposto a ben due convocazioni da parte del Collaboratore della procura federale, senza addurre giustificazione alcuna.

Con il medesimo provvedimento è stata deferita la società Pol. D. Riviera dello Stretto (ora Riviera Messina Nord) per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni imputate ai propri dirigenti.

Disposta la convocazione delle parti all'udienza odierna, queste si sono presentate e, preliminarmente all'apertura del dibattimento, hanno chiesto di definire il procedimento a proprio carico ai sensi degli artt. 23 C.G.S. come da ordinanze che seguono.

Ordinanza n.1

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. De Domenico Massimo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S.;*
- *individuata la pena base nella sanzione di giorni trenta di inibizione, diminuita ai sensi dell'art.23 C.G.S. a giorni venti di inibizione;*
- *considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*
- *visto l'art.23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1 comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta indicandone la specie e la misura;*

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendo l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. De Domenico Massimo la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del dibattimento.

Ordinanza n.2

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. De Domenico Alessandro ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S.;*
- *individuata la pena base nella sanzione di mesi quattro di inibizione, diminuita ai sensi dell'art.23 C.G.S. a mesi due e giorni venti di inibizione;*
- *considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*
- *visto l'art.23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1 comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta indicandone la specie e la misura;*

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendo l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. De Domenico Alessandro la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del dibattimento.

La Procura Federale, con riferimento alla posizione delle altre parti deferite, ha insistito nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 750,00 a carico della società Pol. D. Riviera dello Stretto, oggi Riviera Messina Nord, a titolo di responsabilità oggettiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che dagli atti delle indagini effettuate dalla Procura risultano provati i fatti rispettivamente addebitati ai sig.ri De Domenico Massimo e De Domenico Alessandro in quanto le dichiarazioni rese dall'arbitro sig. Fabio

Pirrotta sono precise e concordanti e non offrono dubbio alcuno. Peraltro lo stesso De Domenico Massimo ha ammesso, seppur in forma riduttiva, la circostanza di essersi trovato all'interno del bar insieme all'arbitro e di essere uscito immediatamente dopo averlo riconosciuto.

Inoltre risulta confermata la presenza in loco del sig. Alessandro De Domenico, che ha minacciato l'arbitro invitandolo ad uscire dal bar per così meglio regolare presunte ingiustizie che avrebbe subito la sua società. Quest'ultimo è stato riconosciuto successivamente dall'arbitro in ragione delle foto pubblicate dal De Domenico sul proprio profilo facebook.

In ragione alla accertata responsabilità dei sig.ri De Domenico Massimo e De Domenico Alessandro, consegue la responsabilità oggettiva della società Pol.D. Riviera dello Stretto, oggi Riviera Messina Nord, per cui la stessa soggiace alla sanzione così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

- giorni venti di inibizione al sig. De Domenico Massimo;
- mesi due e giorni venti di inibizione al sig. De Domenico Alessandro;
- ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico della Pol. D. Riviera dello Stretto, oggi Riviera Messina Nord.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Roberto Rotolo, componenti, di cui l'ultimo componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Pietro Consagra, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 17 settembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°11/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C. D.Pol. Palma 2011 (matr.935170 - cessate tutte le attività dal 10/10/2012)

Sig. Pino Salerno (Presidente all'epoca dei fatti)

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1455 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova

dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale tenuto conto che Società A.S.C. D. Pol. Palma 2011 matr.935170 ha cessato tutte le attività dal 10/10/2012), applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pino Salerno;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arcadipane Benedetto, Arnone Rosario, Carapezza Salvatore, Carlino Salvatore, Castronovo Alessandro, Costanza Angelo, Di Falco Giuseppe, Di Maggio Carmelo, Gambino Calogero, Giganti Maria Gianluca, Lauricella Salvatore, Lumia Alex, Rizzo Giuseppe, Vella Vito Antonio, tutti tesserati per la società' A.S.C. D. Pol. Palma 2011 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°12/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Eurosport Avola (matr.934267)

Sig. Di Maria Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1456 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale è comparso il presidente della società il quale ha fatto presente che i calciatori deferiti non sono stati mai utilizzati e sono stati successivamente svincolati.

Le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale ha ritenuto non esimenti le memorie di difesa, rilevando infatti che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la sanzione di € 80,00 (ottanta/00) a carico della Società ASD Eurosport Avola (€ 40,00 per due calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Maria Gaetano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Argentino Francesco, Canto Antonio, tutti tesserati per la società ASD Eurosport Avola all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°13/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Acquaviva (matr.740777)

Sig.Scannella Stefano Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1457 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la sanzione di € 80,00 (ottanta/00) a carico della Società ASD Acquaviva (€ 40,00 per due calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scannella Stefano Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Atia Ahmed, Favata Domenico, tutti tesserati per la società A.S.D. Acquaviva all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°14/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Librino 2011 CT (matr.934687)

Sig.Ponticello Luca (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate

all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1458 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la Sanzione di € 80,00 (ottanta/00) a carico della Società A.S.D. Atletico Librino 2011 CT (€ 40,00 per due calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ponticello Luca;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Baratta Francesco, Micale Giuseppe, tutti tesserati per la società A.S.D. Atletico Librino 2011 CT all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°15/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pol. Le 2 Torri S.A. Bonagia (matr.921849)

Sig.Di Gregorio Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1459 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la Sanzione di € 800,00 (ottocento/00) a carico della Società A.S.D. Pol. Le 2 Torri S.A. Bonagia (€ 40,00 per 20 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Gregorio Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Battiata Alessandro, Castiglione Luigi, Cipollina Alessandro, Domingo Antonino, Donato Francesco, Galuppo Giuseppe, Gargano Alessandro, Genna Giovanni, Genova Antonino, Incalcaterra Daniele, Licata Alessio, Maltese Matteo, Mangiapanelli Diego, Messina Lucio, Poma Giuseppe, Romano Isidoro, Todaro Antonino, Torres Antonino, Valenti Pietro, Vultaggio Antonino, tutti tesserati per la società' A.S.D. Pol. Le 2 Torri S.A. Bonagia all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°16/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Acicastello (matr.933413)

Sig.Fede Davide (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1460 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la Sanzione di € 80,00 (ottanta/00) a carico della Società A.S.D. Sporting Acicastello (€ 40,00 per due calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fede Davide;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Minnella Luigi, Sicali Orazio, tutti tesserati per la società' A.S.D. Sporting Acicastello all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°17/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Libertas Marsala (matr.918517)

Sig.Occhipinti Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1461 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la Sanzione di € 560,00 (cinquecentosessanta/00) a carico della Società Pol. Libertas Marsala (€ 40,00 per 14 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Occhipinti Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Angileri Matteo, Angileri Nicola, Fiorino Michael, Giacalone Angelo Luca, Giacalone Salvatore Giuseppe, Guarrasi Vincenzo, Hajdhau Sassi Samuele, Ingoglia Federico, Ingoglia Marco, Patti Gaetano, Peri Giacomo, Russo Nicolò, Sorrentino Bruno, Sparla Francesco, tutti tesserati per la società Pol. Libertas Marsala all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°18/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Aciplatani Calcio 1970 (matr.934948)

Sig.Citraro Luigi (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate

all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1462 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la Sanzione di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della Società U.S.D. Aciplatani Calcio 1970 (€ 40,00 per 4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Citraro Luigi;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caramma Giuseppe, D'Agostino Sebastian, Mondio Fabio Filippo, Romeo Alfio, tutti tesserati per la società U.S.D. Aciplatani Calcio 1970 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°19/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Audax Poerio (matr.071345)

Sig.Gagliolo Silvana (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1463 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la sanzione di € 120,00 (centoventi/00) a carico della Società U.S.D. Audax Poerio (€ 40,00 per 3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gagliolo Silvana;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bianchi Paolo, Cannizzaro Giuseppe, Ingrassia Angelo, tutti tesserati per la società' U.S.D. Audax Poerio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S

Procedimento n°20/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Empedoclina (matr.935319)

Sig. Romei Adolfo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1464 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la Sanzione di € 320,00 (trecentoventi/00) a carico della Società U.S.D. Empedoclina (€ 40,00 per 8 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Romei Adolfo ;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agusta Daniele, Campione Stefano, Di Gloria Salvatore, Inserra Giovanni, Montalbano Gaetano, Piano Francesco, Sanzo Pasquale, Sottile Vincenzo, tutti tesserati per la società' U.S.D. Empedoclina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/09/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**